



GIOVANNELLI MASI  
CECCONI & ASSOCIATI

AVV. MAURO GIOVANNELLI  
AVV. GUIDO GIOVANNELLI  
AVV. LEONARDO MASI  
AVV. MATTEO CECCONI  
AVV. ILARIA CASTELLANI  
AVV. DANIELE BRACCINI  
AVV. FRANCESCA BEVILACQUA  
PROF. AVV. FRANCESCO FARRI  
Professore Associato di Diritto Tributario  
Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Genova  
AVV. MARTINA GENTILE  
AVV. LUCA GIAGNONI  
AVV. ANTONIO LONETTI

AVV. LUCA GACONI  
AVV. FILIPPO PAPINI  
AVV. GABRIELE ARONICA  
AVV. FILIPPO BIANCHI  
AVV. MARTA TERZIANI  
AVV. SILVIA GIANNINI  
AVV. GABRIELE AGATI  
AVV. GIANFRANCO MACCARONE  
DOTT. LAURA PAMPALONI  
DOTT. ALBERTO CAPECCHI  
DOTT. VERONICA MAZZEI

50123 FIRENZE  
Corso Italia, 2  
tel. +39 055 2741031 - fax +39 055 3993532

59100 PRATO  
Viale della Repubblica, 245  
tel. +39 0574 575878 - fax +39 0574 575869

20123 MILANO  
Via Cesare Cantù, 1  
tel. +39 02 89950208 - fax +39 02 89950210

avvocati@studiogiovannelli.it

www.studiogiovannelli.it



Prato, 26 giugno 2023

Spett.le  
**Programma Ambiente Apuane s.p.a.**  
Via Catani, 37  
59100 PRATO

Oggetto: **Programma Ambiente Apuane s.p.a./Regione Toscana. Istanza ex art. 27 bis, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l'ottenimento di Paur per utilizzo e gestione ex Cava Viti. Osservazione del Comune di Pietrasanta del 26 maggio 2023 circa la pretesa incompatibilità urbanistica. Infondatezza. Controdeduzioni.**

1. Con la nota in epigrafe, il Comune di Pietrasanta rileva che il progetto presentato da Programma Ambiente Apuane ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla Regione Toscana per il riesame della VIA, già positivamente superata con determina n. 656 del 23 febbraio 2011 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara e scaduta per decorrenza dei termini di completamento e per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del medesimo progetto (completamento oltre quota + 43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta in Comune di Montignoso e Pietrasanta), non

“risulta attuabile” per un preteso contrasto con il Regolamento Urbanistico, approvato con D.C. n. 31 del 2014 e s.m.i. e con il Piano Operativo, adottato con D.C. 78 del 2021 di prossima approvazione.

Assume inoltre lo stesso Comune, riproducendo l’art. 14 del Regolamento Urbanistico in vigore, che la classificazione dell’area nella categoria delle “*Aree estrattive storiche*” comporterebbe la presentazione di un Piano Particolareggiato per il recupero di quelle aree ad attività sportiva e per lo svago, con esclusione di qualsiasi intervento che comporti una modifica morfologica e geologica del fronte di cava, se non per motivi di sicurezza e di bonifica delle aree. Oltre agli edifici anche le attività comporterebbero solo interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia senza aumento di SUL e volume.

Inoltre il Piano Operativo del Comune, adottato e in corso di approvazione, individuerrebbe l’area della discarica nella zona territoriale omogenea E, destinata quindi ad usi agricoli, con la precisazione che “*la destinazione attuale risulta in contrasto con le destinazioni d’uso e le funzioni ammesse nel territorio rurale dell’art. 23 della Disciplina urbanistica. L’attività attuale potrà permanere in base alle autorizzazioni attuali, ma non potrà avere nuove autorizzazioni o rinnovi di quelle esistenti, essendo in contrasto con le funzioni ammesse nella zona*”.

L’obiettivo di una regolamentazione del genere, esposto sempre secondo il dirigente comunale che le ha redatte, sarebbe in sostanza quello del recupero ambientale del territorio per “*riqualificare anche dal punto di vista paesaggistico ed ambientale l’area dell’ex cava trasformata in discarica*”.

**2.** L’opposizione come sopra articolata non ha pregio e quindi va disattesa.

A parte la pretesa illegittima di regolamentare attraverso una norma di contenuto urbanistico valutazioni ambientali e autorizzazioni integrate per il conferimento di rifiuti speciali che la legislazione (in particolare D.Lgs. 152/2006) demanda alla competenza delle Regioni, per cui l’attività di pianificazione orientata in tal senso si rivela affetta da incompetenza e da sviamento, il rilievo sostanziale di incompatibilità delle attività implicate nel progetto presentato per contrasto con gli strumenti urbanistici comunali non ha fondamento.

**3.** Già con nota (prot. A00GRT/333920) del 17.12.2008, il Servizio Affari Giuridici e legali per le materie ambientali e del territorio della Regione Toscana aveva rilevato che

in sede di procedura VIA, anche sulla base di indirizzi tecnici e di orientamento giurisprudenziali, era da escludersi che si dovesse procedere alla valutazione di conformità urbanistica.

Oggi il quadro legislativo in vigore è più preciso e sicuramente inequivoco nel senso anzidetto.

Infatti l'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, nella determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi, laddove vi siano ricompresi uno o più titoli (autorizzativi) che agli stessi *“attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio”*.

E più in specifico l'art. 208 comma 6 dello stesso decreto legislativo dispone che *“entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

4. Su questi dati obiettivi, poichè l'autorizzazione ex art. 208 costituisce, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico comunale, la giurisprudenza ritiene che *“il diniego del Comune dell'approvazione di una siffatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per sè preclusivo al rilascio dell'autorizzazione suddetta”* e che quindi *“la non conformità urbanistica non costituisce di per sè ostacolo alla realizzazione e gestione di un impianto... sicchè nel caso de quo la necessità di approvare la Variante urbanistica e il diniego del Comune non avrebbero avuto di loro efficacia preclusiva al rilascio dell'autorizzazione”* (così: Cons. Stato 7.06.2022 n. 4632 e Cons. Stato 17.5.2022 n. 3887).

A ben vedere, inoltre, solo la realizzazione compiuta dal progetto già oggetto di precedente autorizzazione ed ora risottoposto, per scadenza dei tempi, alla Regione Toscana e alla conferenza dei servizi può conseguire gli effetti di *“riqualificazione anche dal punto di vista paesaggistico, oltre che ambientale dell'area ex cava (ora) trasformata in discarica”*. Infatti l'attuale configurazione della discarica, pervenuta a quota 43, rende evidente

l'impatto incompatibile con l'ambiente e il paesaggio, in quanto lo stato attuale configura una cava a cielo aperto riempita nel tempo di materiali inerti (marmettola) e di rifiuti speciali, sia pure non pericolosi.

Il piano di risistemazione paesaggistico e ambientale già presentato fino agli anni 2008-2011 alle autorità amministrative competenti e da esse approvato, una volta completato il riempimento, sarà caratterizzato dal riporto di uno strato di terra almeno di un metro di altezza e sarà piantumato con essenze arboree tipiche del luogo, per ottenere una visione di insieme che in una con la sicurezza ambientale, ne ricomponga anche la visione paesaggistica.

5. La norma del Piano Operativo in itinere del Comune di Pietrasanta, potrà pertanto mantenere inalterata la zona territoriale omogenea E3 e riscrivere la norma con valenza transitoria, del tenore simile a quello che si propone: *“La destinazione attuale risulta transitoriamente in contrasto con la destinazione d'uso e le funzioni ammesse nel territorio rurale dall'art. 23 della disciplina urbanistica per la presenza di una discarica in atto di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata dalla Regione Toscana, il cui rinnovo è avvenuto con determina della Conferenza dei Servizi del\_\_\_\_\_*

*Esaurite le attività autorizzate, l'area di interesse dovrà, a cura del soggetto gestore, completare il piano di risanamento ambientale e paesaggistico secondo le relazioni presentate e approvate. Conclusa la fase transitoria saranno ammesse solo le funzioni e le attività compatibili con il territorio rurale e di cui all'art. 23 delle presenti norme tecniche di attuazione”.*

6. Dalle motivazioni suesposte si deduce la sicura infondatezza delle osservazioni del Comune di Pietrasanta di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Giovannelli, Masi, Cecconi e Associati  
Studio Legale  
Avv. Mauro Giovannelli